



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA E ATTIVITÀ CONTRATTUALI

SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Ufficio Contratti e Gare di Appalto

Decreto n. 798 del 2024

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D. Lgs. del 31/03/2023 n. 36, di seguito *Codice*;
- Visto** il *Contratto di RDO n.2462752 -CIG 8120473A4D per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Università* alla Società AON S.p.A. di Milano, già Broker dell'Università, stipulato il 5 marzo 2019, in scadenza il 31/12/2024;
- Visto** il D.D. n. 135 del 01/03/2023 con il quale è stata attribuita al Direttore dell'Area Tecnica, tra le altre, la delega quale Punto Ordinante per l'acquisizione di beni, servizi e lavori tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA di CONSIP SpA;
- Vista** la determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2024 -p.to 15, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, comma 1, del *Codice*, mediante pubblicazione sul MEPA di una RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla macro area "*Servizi di supporto specialistico*", nella categoria -CPV "*79300000-7 Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche*", per l'affidamento del servizio in questione, per la durata di 5 (cinque) anni, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto -RUP, ai sensi dell'art. 15 del *Codice*, la Responsabile del Settore Attività Contrattuali, dott.ssa Immacolata Simeone;
- Rilevato** che la stima del valore dell'appalto è pari a € 44.223,07 e che la stessa non genera oneri economici a carico dell'Università in quanto i compensi provvigionali al broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad esclusivo onere delle Compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i contratti dell'Università;
- Tenuto conto** che la scelta della procedura negoziata di che trattasi in luogo del possibile affidamento diretto è espressione del principio del *favor participationis*, nonché, del principio della trasparenza e non discriminazione;
- Su proposta** del Settore Attività Contrattuali -Ufficio Contratti e Gare di Appalto

DECRETA

Art. 1) Sulla base della determina a contrarre citata in premessa, per l'avvio della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA, aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla macro area "*Servizi di supporto specialistico*", nella categoria -CPV "*79300000-7 Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche*", per l'affidamento del *servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo*, si approvano il Capitolato Speciale d'Appalto e i seguenti atti amministrativi: Disciplinare della RdO con i

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



richiamati allegati, allegato sub 1) Documento di Gara Unico Europeo -DGUE; allegato sub 2) Patto di integrità; allegato sub 3) Informativa privacy, allegato sub 4) Schema di contratto che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Risultano allegati al presente provvedimento unicamente il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare di RDO.

Art. 2) Si autorizza la pubblicazione degli atti di cui all'Art. 1) sul MEPA e sul sito web dell'Ateneo nell'apposita sezione. Il Direttore dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali, Ing. Alessandro Marciano, assume, ai sensi del DD n. 135 del 01/03/2023, il ruolo di Punto Ordinante per gli adempimenti sul MEPA.

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione trasparente".

1 OTT. 2024

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Donatella MARSIGLIA)

digitalmente da
**DONATELLA
MARSIGLIA**
C = IT



Il Direttore dell'Area
Ing. Alessandro Marciano

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MARCIANO
Scheda digitale TINIT-MRCLSN7R24D708X

Il Responsabile del Settore Attività Contrattuali -RUP
Dott.ssa Immacolata Simeone

IMMACOLATA
SIMEONE
24.09.2024
16:35:29
GMT+02:00

Il Responsabile dell'Ufficio Contratti e Gare di Appalto
Dott.ssa Assunta Pianese

ASSUNTA PIANESE
25.09.2024 09:31:08
GMT+01:00

DI



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG _____

Art. 1 - Oggetto della gara

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il servizio pluriennale non oneroso di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 106 del *Codice delle assicurazioni private* di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., c.d. *Brokeraggio assicurativo*, da effettuarsi a favore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito *Università*).

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio di *Brokeraggio assicurativo* è finalizzato alla redazione del capitolato a base di gara per la copertura assicurativa dei rischi di pertinenza dell'*Università*, integrato da condizioni di copertura relative all'assunzione di ruoli istituzionali nonché l'espletamento di tutte le attività di consulenza e di assistenza per la stipula dei contratti di assicurazione e delle polizze, nonché quelle successive di gestione dei sinistri e di liquidazione dei relativi danni.

In particolare, il servizio dovrà essere eseguito da parte del Broker affidatario attraverso le attività specialistiche di seguito indicate a titolo di elenco non esaustivo:

- esame delle vigenti polizze assicurative dell'*Università* ed individuazione dell'oggetto della gara da espletare con individuazione e/o analisi delle carenze e indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell'analisi costi-benefici che ne consiglia l'adozione;
- attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l'elaborazione degli atti tecnici prodromici alle procedure di gara;
- redazione del capitolato integrato da condizioni di copertura relativa all'assunzione di ruoli istituzionali (ad esempio per la responsabilità nell'espletamento di funzioni amministrative) attivabili direttamente e senza oneri per l'*Università*, nonché, da ipotesi di coperture attivabili direttamente, senza oneri per l'*Università*, dai dipendenti universitari e dagli studenti, per esigenze personali;
- gestione della scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le Compagnie di assicurazione;
- indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza dell'*Università*;
- assistenza all'*Università* nella gestione dei sinistri, anche progressi, e nel recupero dei danni ed in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che l'*Università* dovesse stipulare con soggetti terzi;
- consulenza in materia assicurativa per la predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l'affidamento di appalti di fornitura di beni, servizi e di lavori;
- effettuazione, a proprie spese, della stima, ai fini assicurativi, del valore degli immobili di proprietà ed in uso all'*Università* elaborata per il tramite di società altamente qualificata nel settore. Tale stima dovrà essere completata in tempo utile alla predisposizione della nuova procedura di gara (scadenza 31/12/2025) per l'individuazione della Compagnia di assicurazione e tale da consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ed evitare così l'applicazione della cosiddetta "Regola proporzionale" (art.1907 c.c.);
- rivalutazione, ancorché non analitica, dei beni mobili inventariati, ai fini dell'attribuzione del valore da inserire nelle polizze;
- svolgimento delle ulteriori attività proposte in sede di gara.



Tutte le comunicazioni tra l'*Università* ed il Broker riguardanti la gestione di tutti gli adempimenti previsti e necessari per lo svolgimento del servizio dovranno avvenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura potranno indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli indicati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3 -Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di cinque anni con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2029, anche in pendenza della stipula del relativo atto contrattuale. In tal caso, affinché sia data continuità al servizio oggetto della presente procedura, nelle more di stipula e sotto le riserve di legge, l'*Università* con apposito provvedimento direttoriale motivato, potrà disporre la consegna anticipata del servizio.

Il servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di un anno, decorrente dalla data del 1° gennaio 2025; al termine l'*Università* qualora ritenesse il servizio offerto non soddisfacente, potrà recedere dal contratto con preavviso da inoltrarsi a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza naturale del contratto, l'*Università* potrà chiedere una proroga tecnica, per una durata massima di sei mesi, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Broker sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

Art. 4 -Organizzazione del servizio

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'*Università*, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso della durata del servizio medesimo.

A tal fine il Broker dovrà garantire, in località adeguata rispetto alla sede legale dell'*Università*, un ufficio idoneo per competenza e struttura preposto allo svolgimento dell'appalto, dovrà designare un Referente per l'*Università* che sarà il responsabile del servizio e dedicare al servizio stesso del personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara.

Il referente dovrà interfacciarsi con il personale preposto dell'*Università* per garantire il corretto svolgimento del servizio anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio saranno oggetto di offerta tecnica.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. Qualora il Broker disattenda tale obbligo in termini gravi e suscettibili di pregiudicare la funzionalità del servizio, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 5 -Competenze esclusive dell'Università

Rimane ad esclusiva competenza dell'*Università*:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri ed alla formulazione di qualsiasi operazione modificativa degli obblighi contrattuali assunti con le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume, quindi, alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'*Università*, né può impegnare l'*Università* medesima se non preventivamente delegato o autorizzato.

Art. 6 -Responsabilità del Broker

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria



organizzazione e rischio d'impresa, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito, ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari. Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario e dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'*Università* ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili al Broker, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.. A tale scopo il Broker affidatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c. 3, e 112, c. 3, del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a quello indicato al successivo art. 12.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 12 è condizione essenziale per l'*Università* e, pertanto, qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa con il massimale previsto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7 -Oneri ed obblighi delle parti contraenti

Nel corso dell'appalto il Broker dovrà:

- effettuare almeno un incontro semestrale presso gli uffici deputati dell'*Università* per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;
- fornire semestralmente riepiloghi informativi in relazione al numero di sinistri denunciati, divisi per ramo; numero di sinistri senza seguito, divisi per ramo; numero di sinistri liquidati e relativo importo, divisi per ramo; numero di sinistri in trattazione e loro importo preventivo, divisi per ramo;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'*Università*.

In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'*Università* procederà a darne comunicazione a mezzo PEC, al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi 15 giorni, senza che il Broker si adegui, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", dandone comunicazione scritta.

Il Broker si obbliga inoltre:

- dopo la scadenza del contratto, a trasmettere senza ritardo al nuovo Broker a cui sarà affidato analogo servizio tutta la documentazione in suo possesso riguardante la gestione del servizio espletata per l'*Università*;
- a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, senza che sia necessario l'intervento dell'*Università* e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.

Il Broker si impegna, pertanto, a tenere indenne l'*Università* da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del Broker cessante;

L'*Università* si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del Broker stesso l'accesso agli edifici interessati.

L'*Università* si impegna a rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e le relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'*Università*, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente al contratto medesimo. In ogni caso il Broker non potrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo



impegnare l'*Università* né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'*Università*.

Art. 8 -Corrispettivo dell'appalto

Il servizio di *brokeraggio assicurativo* non comporterà a carico dell'*Università* alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro.

I compensi del Broker resteranno ad intero ed esclusivo onere delle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i contratti dell'*Università*.

La misura del compenso indicata dal Broker nella gara per l'affidamento del presente servizio dovrà essere indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e, successivamente, riportata nel testo contrattuale. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati tecnici e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'*Università* non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

La misura del compenso offerta in sede di gara resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il servizio di *brokeraggio assicurativo* è attualmente affidato, fino alla scadenza del 31/12/2024, alla Società A.O.N. S.p.A. con sede legale in Milano, Via E. Calindri, 6 ed ufficio di Roma, via Piemonte, 48 Tel. 06/772761 Fax. 06/77276229.

Art. 9 -Risoluzione del contratto

Fatte salve le clausole di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", nei casi previsti dagli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 10 e 12 del presente Capitolato.

Art. 10 -Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È vietato il subappalto in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto.

È vietato, altresì, all'aggiudicatario cedere ad altri il contratto. La cessione o qualsiasi atto diretto a nascondere la determineranno la risoluzione automatica del contratto con conseguente esecuzione in danno, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 11 -Cauzione definitiva

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel seguito *Codice*, che avrà efficacia per tutta la durata dell'appalto. Per il calcolo dell'ammontare della cauzione definitiva si farà riferimento all'importo "totale provvigioni annue previste dalle vigenti polizze".

Detta cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

La cauzione può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del *Codice* e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'*Università*, di cui al comma 4 del citato articolo del *Codice*.

L'*Università* può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall'*Università* solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

Art. 12 -Polizza assicurativa

L'*Università* avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A tal proposito, il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110 c. 3, e 112 c. 3, del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore ad € 5.000.000,00.



L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'*Università*. Qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

**Art. 13 -Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali
-Definizione delle controversie -Applicazione delle penali**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica ed economica del Broker affidatario, l'*Università* provvederà a formalizzare una circostanziata contestazione scritta con diffida a adempiere, assegnando al Broker un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Entro lo stesso termine, il Broker potrà presentare eventuali osservazioni.

Se il Broker affidatario non provvederà all'adempimento nel termine suddetto, l'*Università* potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'*Università* stessa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'*Università*, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute, non le ritenga idonee a giustificare il comportamento del Broker, applicherà le penali sottoindicate o, comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del contratto.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'*Università* a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni singola violazione o inadempienza, contestata e non giustificata adeguatamente, sarà applicata una penale nella misura sottoindicata:

- per il ritardo imputabile al Broker affidatario rispetto ai termini indicati al precedente art. 2: penale pari a € 50,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (N.B.: Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 30 (trenta) giorni, è facoltà dell'*Università* avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa di cui al precedente art. 9);
- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'*Università* potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dalla cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata delle somme prelevate entro 10 giorni dalla notifica dell'*Università*, pena la risoluzione del contratto decorsi 15 giorni dalla messa in mora senza esito. L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'*Università* avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 14 -Direttore Esecutivo del Contratto -DEC

L'*Università* all'inizio del contratto designerà un Direttore Esecutivo del Contratto -DEC che lo rappresenterà nei rapporti con il Broker, al fine di verificare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali. Il DEC dovrà tenere i contatti con il Referente del Broker di cui al precedente art. 4.

Art. -15 Tracciabilità

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m. e i..

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi delle sopra citate disposizioni, l'affidatario sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento.

Art. 17 -Forma del contratto e spese

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di RDO sono a carico del Broker.

Art. 18 -Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia oltre che al Codice Civile, al Disciplinare di RDO, a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 19 -Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Broker affidatario e l'*Università* in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Cassino, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DISCIPLINARE DI RDO

CIG _____

Art. 1 -Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le modalità di partecipazione alla richiesta di offerta -RDO, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA di CONSIP S.p.A., aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando di cui alla macro area “*Servizi di supporto specialistico*”, categoria -CPV “79300000-7 *Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche*”, per l’*affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo* dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel seguito *Università*.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione CONSIP, alle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e alla normativa vigente.

Durata del servizio: presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2029. L’*Università* si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 nel, seguito *Codice*.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del *Codice*, è la dott.ssa Immacolata Simeone - Responsabile del Settore Attività Contrattuali.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 28 ottobre 2024 a pena di esclusione.

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti da inoltrare esclusivamente attraverso il sistema MEPA almeno otto giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Art. 2 -Documentazione di gara-Informazioni generali

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- il Disciplinare di RDO (presente documento) ed i suoi allegati, allegato sub 1) Documento di Gara Unico Europeo -DGUE, allegato sub 2) Patto di integrità, allegato sub 3) Informativa privacy; allegato sub 4) Schema di contratto;
- il Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 3 -Valore complessivo dell’appalto e prestazioni richieste

Il valore complessivo dell’appalto per la durata di anni 5, ai sensi dell’art. 14 del *Codice*, è pari a € **44.223,07**. Detto importo, relativo alle provvigioni spettanti al Broker, è totalmente a carico delle Società assicuratrici mediante conferimento di una quota percentuale dei premi dei vigenti contratti, come di seguito riportati:

Polizze biennio 2024/2025							
Lotto	Polizza	Premio lordo biennale	Premio lordo annuale	Premio netto annuale	Percentuale compenso	Importo annuo compenso	Importo compenso quinquennio
1	Polizza All risk	€ 117.360,00	€ 58.680,00	€ 48.000,00	10%	€ 4.800,00	€ 44.223,07
2	Polizza RCT/O	€ 26.137,06	€ 13.068,53	€ 10.690,00	10%	€ 1.069,00	
3	Polizza Rc Patrimoniale	€ 11.800,00	€ 5.900,00	€ 4.826,18	10%	€ 482,62	
4	Polizza Tutela Legale	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 10.309,28	10%	€ 1.030,93	
5	Polizza Infortuni	€ 29.268,00	€ 14.634,00	€ 14.277,07	10%	€ 1.427,71	
6	Polizza Kasko	€ 1.950,00	€ 975,00	€ 859,03	4%	€ 34,36	
Totale		€ 211.515,06	€ 105.757,53	€ 88.961,56		€ 8.844,61	

Il valore indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel caso in cui l’*Università* si avvalga della facoltà di sottoscrivere o non sottoscrivere uno o più rami di polizza.



L'appalto ha per oggetto le prestazioni, tutte ricomprese nell'unica attività principale connessa all'oggetto dello stesso, finalizzate a garantire all'*Università* gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo, come specificamente descritto all'articolo 2 "Descrizione del servizio" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. non sono previsti oneri per l'attuazione della sicurezza. Resta comunque onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi.

Art. 4 -Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del *Codice* senza alcuna attribuzione di punteggio all'elemento prezzo che assume la forma di costo fisso, ai sensi del menzionato art. 108, comma 5, sulla base del quale i concorrenti competeranno solo in base ai criteri qualitativi e ai relativi fattori ponderali, di cui al successivo art. 7.2, stante pari a 100 il punteggio massimo attribuibile.

La percentuale di provvigione in misura fissa a base del presente appalto è stabilita dall'*Università* nella misura del:

- 4 % sulle polizze RCA/ARD e Kasko;
- 10 % sulle polizze diverse da RCA.

Non si darà luogo ad offerta economica.

Le percentuali sopra indicate, relative alle provvigioni da corrispondere al prestatore del servizio di brokeraggio assicurativo, a carico delle Compagnie assicurative, sono state determinate tenendo in considerazione le attività richieste all'assegnatario del servizio e nella logica di mantenere le provvigioni attualmente corrisposte, ritenute in linea con l'andamento del mercato.

Art. 5 -Criteri di selezione art.100 del Codice

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati che dovranno essere dichiarati in conformità al DGUE, **allegato sub 1**, al presente disciplinare, **redatto, a pena di esclusione**. Non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.

5.1 -Soggetti ammessi a partecipare

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 65 del *Codice*, sono ammessi a partecipare, gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera 1) dell'Allegato I.1 del medesimo decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare; rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 68 del *Codice*;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 68 del *Codice*;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 68 del *Codice*;



- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- i) alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 65 comma 1, del *Codice*.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del *Codice* e dei requisiti di idoneità professionale/capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale previsti dalla legislazione vigente (art.100 del *Codice*), di seguito elencati:

5.2 -Requisiti di ordine generale

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 del *Codice*.

5.3 -Requisiti di idoneità

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione e le generalità delle persone che rappresentano la società
- b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2016 e ss.mm.ii., sezione "Broker".

5.4 -Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

- a) di essere in possesso di polizza di RC professionale, ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., con massimale di almeno € 5.000.000,00 (con indicazione di numero, data di rilascio, società emittente e massimale), a garanzia delle responsabilità professionali verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali;
- b) di avere intermediato premi complessivi nel triennio 2021/2022/2023 resi esclusivamente a clienti Enti Pubblici non inferiori a € 2.400.000,00;
- c) di avere gestito, nel triennio 2021/2022/2023, con buon esito, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo per non meno di 10 Enti Pubblici di cui almeno 3 Università Pubbliche/Private;
- d) numero di dipendenti in forza attiva alla data di presentazione dell'offerta, dedicato all'espletamento del presente servizio, almeno pari a 5.

5.5 -Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti

- 1) partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili, ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi;
- 2) partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- 3) partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d), del *Codice* sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 4) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lettere e), f) e g) del *Codice* ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c. 2, lettere e), f) e g) del *Codice*, in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- 5) associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione;
- 6) ai sensi dell'art. 68, c. 15 del *Codice*, salvo quanto disposto al comma 16 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 68, c. 15 del



Codice comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal citato art. 68 commi 15 e 17 del *Codice*;

- 7) **avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte; l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
- 8) ai sensi dell'**art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

Art. 6 -Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

- DGUE, allegato sub 1), ed il Patto di Integrità, allegato sub 2), redatti ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere compilati individualmente da ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del *Codice*;
- l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità, di cui all'art. 5.3 e di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale di cui all'art. 5.4, lettera a), c) e d), dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del *Codice*;
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 5.4, lettera b) dovrà essere dichiarato dall'impresa mandataria (o designata tale) nella misura variabile tra il 40% e il 60 % di quanto richiesto all'impresa singola e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i nella misura non inferiore per ciascuna mandante al 20 %. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100 % dei requisiti di richiesta all'impresa singola.

Dovranno essere espressamente specificate le parti del servizio, con indicazione della quota percentuale di svolgimento dello stesso.

Art. 7 -Modalità di presentazione dell'offerta

7.1 -Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- **DGUE firmato digitalmente** (si rinvia all'art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta) contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in conformità al modello già predisposto dall'*Università*, **allegato sub 1**, quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare;
- **il Patto di integrità firmato digitalmente** in conformità al modello già predisposto dall'*Università* **allegato sub 2**, quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare;
- **eventuale documentazione** relativa all'avvalimento, di cui all'art. 104 del *Codice*;
- **eventuali atti** relativi a raggruppamenti o consorzi;
- **copia del Capitolato Speciale d'Appalto**, firmato digitalmente per accettazione integrale dello stesso;
- **dichiarazione dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari**, di cui alla L. n.136 del 13/08/2010, al fine di renderli disponibili all'*Università* in fase di stipula.

L'*Università* si riserva di chiedere al concorrente di completare i documenti e le dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli, ai sensi dell'art. 101 del *Codice*.

7.2 -Offerta Tecnica



L'Offerta Tecnica dovrà essere costituita da un elaborato recante in maniera analitica gli elementi di seguito elencati, caratterizzanti la proposta di servizio richiamandone, per ciascun elemento, la relativa classificazione (per es. "A1: Descrizione dei ruoli e delle professionalità...etc.").

Tutto quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica rappresenterà un preciso impegno dell'offerente. L'elaborato dovrà essere firmato digitalmente dal/i Legale/i rappresentante/i (o procuratore) e dovrà essere contenuto in un massimo di **5 fogli** intesi come facciate fronte e retro, di dimensione A4 e redatto con carattere Calibri 12-interlinea singola, margine dx, sx, superiore e inferiore di 2,5 cm, al netto delle copertine, sono inclusi nel computo dei fogli le eventuali tabelle (predisposte con lo stesso carattere sopra indicato), mentre sono esclusi dal computo dei fogli gli eventuali allegati. Il testo in eccedenza non verrà preso in considerazione.

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione tecnica, suddivisi in sub elementi, per i quali è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascuno.

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA	PUNTI
A	ASSETTO ORGANIZZATIVO; REFERENTE DEL SERVIZIO E COMPOSIZIONE DELLO STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO.	30
A1	Descrizione dei ruoli e delle professionalità che compongono l'organico aziendale nelle sue varie articolazioni (organismi, profili professionali, competenze, strutturazione delle responsabilità gestionali).	5
A2	Descrizione dell'organizzazione dedicata al servizio oggetto dell'appalto: -referente del servizio, competenze disponibili, attinenza curricula del personale addetto; -presenza e relativa frequenza presso le sedi universitarie del personale.	25
B	ANALISI DEL RISCHIO E DELLE NECESSITÀ ASSICURATIVE; ASSISTENZA POLIZZE, SINISTRI E LIQUIDAZIONE DANNI.	55
B1	Progetto per la revisione e il miglioramento del programma assicurativo dell' <i>Università</i> attraverso: -l'ottimizzazione delle coperture assicurative con particolare riferimento all'analisi dei contratti in vigore con valutazione della portata degli stessi e indicazione degli aspetti critici dei medesimi in correlazione con le specifiche attività, ivi comprese le modalità/tempi ed ogni altro riferimento connesso all'effettuazione della stima aggiornata del valore degli immobili di proprietà o in uso dell' <i>Università</i> nonché dei beni mobili; -presidi tecnici che possono mitigare l'incidenza del rischio e di conseguenza dei costi assicurativi.	15
B2	Assistenza agli uffici dell' <i>Università</i> -per la stipula di contratti assicurativi: -descrizione delle modalità di assistenza per la predisposizione delle gare dei servizi assicurativi e di clausole assicurative su testi contrattuali dell' <i>Università</i> ; -indicazione delle tempistiche per la gestione delle polizze, notifiche delle scadenze dei pagamenti dei premi, delle regolazioni o eventuali conguagli, notifica delle scadenze relative alle trasmissioni dei dati per il calcolo delle regolazioni di premi ecc.; -descrizione degli strumenti di reporting e del contenuto dei report previsti per l' <i>Università</i> con riferimento alla loro periodicità, all'analisi e programmazione del fabbisogno, alla segnalazione di problemi e disservizi e relative soluzioni.	15
B3	-per la gestione dei sinistri: -descrizione delle modalità di comunicazione tra il Broker, l' <i>Università</i> ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione dei sinistri sia attivi che passivi, con particolare riferimento alla fase di apertura, monitoraggio e definizione dei sinistri fino alla loro liquidazione nonché alla eventuale presenza presso le sedi universitarie del personale addetto; -istituzione di una banca dati a disposizione dell' <i>Università</i> contenente le informazioni significative relative ai sinistri e alle polizze in essere, accessibile dal personale dell' <i>Università</i> all'uopo autorizzato.	15



B4	Gestione dell'avvio delle diverse polizze: -descrizione del processo di avvio del servizio con particolare riferimento alla predisposizione del vademecum di gestione delle polizze e di gestione dei sinistri.	10
C	SERVIZI AGGIUNTIVI	15
C1	-Aggiornamento e formazione del personale dell' <i>Università</i> (n. giornate formative garantite annualmente e relative pertinenti argomenti). In particolare, l'offerta formativa dovrà tenere conto di due distinte platee di destinatari: il personale impiegato presso l'Ufficio preposto alla gestione delle gare e dei contratti in materia assicurativa (almeno tre eventi formativi) e il restante personale dell' <i>Università</i> (almeno un evento formativo); l'offerta formativa rivolta al personale impiegato presso l'Ufficio preposto alla gestione delle gare e dei contratti in materia assicurativa dovrà, inoltre, prevedere specifiche giornate di formazione per la gestione dei sinistri. -Altri servizi aggiuntivi.	10
C2	-Eventuali ulteriori servizi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o benefit per i dipendenti e/o studenti che non comportino oneri per l' <i>Università</i> .	5
	Totale punteggio massimo	100

Per ciascun criterio di valutazione, il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

i commissari attribuiranno un coefficiente di valutazione, con valore compreso tra 0,00 e 1,00, per ciascun elemento di valutazione suddiviso in sub elementi come indicati nella precedente tabella (A1, A2, ecc.).

I coefficienti da corrispondere saranno suddivisi nel modo seguente:

- insufficiente = 0,00 - 0,19
- scarso = 0,20 - 0,39
- sufficiente = 0,41 - 0,59
- buono = 0,60 - 0,79
- molto buono = 0,80 - 0,89
- ottimo = 0,90 - 1,00

Il punteggio parziale verrà assegnato come segue: si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente parziale per ciascun sotto-criterio.

Si procederà, pertanto, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in relazione a ciascuno dei sub-elementi di valutazione tecnica, di cui sopra, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).

Una volta calcolato tale coefficiente, per ciascun sub-elemento di valutazione tecnica, sarà applicata la formula seguente per il calcolo del punteggio complessivo relativo a ciascun criterio del merito tecnico:

$$P_t = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

Dove:

$$P_t = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

Dove:

P_t = è il punteggio assegnato a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnica

\sum_n = sommatoria

n = numero totale degli elementi di valutazione

W_i = punteggio max attribuito al sub-elemento di valutazione in esame

$V_{(a)i}$ = coefficiente attribuito al sub-elemento in esame

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente, con le modalità precedentemente indicate, per ognuno dei menzionati elementi si applicherà la cosiddetta riparametrazione.



Verrà, cioè, riparametrata l'offerta migliore su ognuno dei tre elementi A), B) e C) al punteggio massimo previsto nella tabella suddetta e, conseguentemente, tramite proporzione lineare verrà stabilito il punteggio delle altre offerte.

I punteggi riparametrati ottenuti sui tre elementi A), B) e C) verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio dell'offerta tecnica, sulla base del quale sarà formulata la graduatoria finale.

Art. 8 -Sedute della Commissione giudicatrice

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione, formata da tre componenti scelti, ai sensi di legge, tra il personale dell'Università.

La Commissione si riunirà in prima seduta pubblica il **28/10/2024** alle ore 15:00.

La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

Ove nulla osti, le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata, oppure, ove necessario, la seduta della Commissione verrà aggiornata in data che sarà tempestivamente comunicata.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica.

L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica avverrà secondo le regole di valutazione e i punteggi descritti al precedente art. 7.2.

All'esito delle operazioni di gara, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e alla proposta di aggiudicazione.

La procedura sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del *Codice*.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge.

Come prescritto dall'articolo 108 comma 10 del *Codice*, l'Università contempla la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Disciplinare.

L'Università si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara.

L'Università si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.

L'avvenuta aggiudicazione, effettuata con provvedimento del Direttore Generale, sarà comunicata ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera c) del *Codice*.

Il documento di stipula di RDO, predisposto secondo lo Schema di contratto di cui all'allegato sub 4), firmato digitalmente, sarà inviato alla controparte attraverso la sezione COMUNICAZIONI della piattaforma MEPA oppure attraverso la PEC.

L'aggiudicatario si impegna ad attivare il servizio presumibilmente con decorrenza dal 01/01/2025, previa richiesta dell'Università.

Art. 9 -Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del *Codice*. In particolare, possono essere sanate mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica. In tal caso, l'Università assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

allegato sub 1) Documento di Gara Unico Europeo -DGUE

allegato sub 2) Patto di integrità

allegato sub 3) Informativa privacy

allegato sub 4) Schema di contratto